

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° 0006110
032101.01.4105.092B

Roma, 27 aprile 2012

OGGETTO: DM 28/06/2002 - distanze di sicurezza.
Riscontro.

Con riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso nella nota che si riscontra.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito proposto dal Comando di Pavia inerente l'oggetto.

Il Comitato Tecnico Regionale, organo tecnico consultivo territoriale, ai sensi dell'art.22 del D.Lvo 139/2006, nella seduta del 03/11/2011, ha esaminato il quesito esprimendo il parere di seguito riportato, ritenendo necessaria l'acquisizione del parere della Direzione Centrale Per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica.

“Si condivide il parere espresso dal Comando.”

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione.

Parere del Comando

È pervenuta, allo scrivente Comando, una richiesta di chiarimento in merito alla distanza di sicurezza da rispettare per l'installazione di un secondo locale compressore, non previsto dalla normativa, presso un impianto di distribuzione di gas combustibili per autotrazione.

A parere dello scrivente Comando, tenendo presente la definizione di distanza di sicurezza interna di cui al punto 2.2 del DM 30/11/83 e considerato che il locale compressore è indicato fra gli elementi pericolosi dal punto 1.2.3 del DM in oggetto, i valori da rispettare sono quelli indicati nelle tabelle 1 e 2, con riferimento al grado di sicurezza, per le distanze di sicurezza interna.

Naturalmente dovranno essere rispettate tutte le altre distanze di sicurezza previste dal decreto, come peraltro espresso nella richiesta di chiarimento.

Si ritiene comunque necessario un dispositivo, a funzionamento automatico, che escluda la possibilità di utilizzo di uno dei due compressori - “microbox” - al funzionamento dell'altro.

La modifica così realizzata dovrà essere munita di marcatura CE.

Ai fini di una corretta ed uniforme applicazione, si chiede il parere di codesto Ufficio.